SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 settembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2007, n. **150.**

Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE sugli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 40, comma quinto, che prevede l'emanazione di apposite norme regolamentari esecutive e integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la direttiva 2004/117/CE del Consiglio del 22 dicembre 2004, che modifica, per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi, le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, di cereali, di barbabietola, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra;

Viste le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relative, rispettivamente, alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, e successive modificazioni, ed alla commercializzazione delle sementi di cereali, e successive modificazioni;

Viste le direttive 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relative, rispettivamente, alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ed alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 2007;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 14 giugno 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per oggetto l'attuazione della direttiva 2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica le direttive 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002.

2. Il presente decreto si applica all'esame dei prodotti sementieri eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e all'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi ad esclusione delle sementi geneticamente modificate.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973

1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, di seguito denominato: «decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973», il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per le sementi di cereali destinate alla produzione di piante agricole od orticole, escluse le piante ornamentali, le condizioni richieste, ai fini della classificazione in categorie di cui all'articolo 21, sono le seguenti:

A) sementi di base (avena, orzo, riso, scagliola, segale, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi):

a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione delle varietà;

b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di "sementi certificate" che di "sementi certificate di 1 o di 2 riproduzione";

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni specificate negli allegati VI e VII per le sementi di base;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

A-bis) sementi di base (ibridi di avena, orzo, riso, segale, frumento, frumento duro, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione):

a) destinate alla produzione di ibridi:

b) che, conformemente alle norme di cui all'articolo 20, soddisfano le condizioni fissate dagli allegati VI, 1, *B)* e VII, *A)* del presente decreto per le sementi di base e;

c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)*;

B) sementi di base di granoturco e sorgo spp:

1) di varietà a impollinazione libera:

a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;

b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi certificate della predetta varietà ad impollinazione libera ovvero di ibridi "top cross" o "ibridi intervarietali";

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2) di linee "inbred":

a) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;

b) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alla lettera *a)*.

3) di ibridi semplici:

a) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi "top cross";

b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;

c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)*.

C) sementi certificate (scagliola, diversa dagli ibridi, segale, sorgo, sorgo del Sudan, granturco e ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione):

a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base dagli allegati VI e VII;

b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

D) sementi certificate di prima riproduzione (avena, orzo, riso, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi):

a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati VI e VII per le sementi di base;

b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 2ª riproduzione", che per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate di 1ª riproduzione;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

E) sementi certificate di seconda riproduzione (avena, orzo, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi):

a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purché le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste dagli allegati VI e VII per le sementi di base;

b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate di 2ª riproduzione;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973

1. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. — 1. Per le sementi di piante foraggere, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 21, sono le seguenti:

A) sementi di base:

1. Sementi di varietà selezionate:

a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;

b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di sementi della categoria "sementi certificate" che di "sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione";

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni dell'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2. Sementi di varietà locali:

a) che siano prodotte sotto il controllo ufficiale di una o più aziende di una regione di origine esattamente delimitata, aziende ufficialmente riconosciute idonee per la produzione di varietà locali;

b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate", che di "sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione";

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per sementi di base;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni dell'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

B) sementi certificate (navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero, loglio italico, loglio perenne, poa annua, sulla, trifoglio persico, trifoglio alessandrino, trifoglio ibrido, trifoglio incarnato, fieno greco, dactylis o erba mazzolina, festuca arundinacea, festuca dei prati, festuca rossa, loglio ibrido, fleolo, fleolo bulboso, medica varia, trifoglio bianco, trifoglio pratense, agrostide canina, agrostide gigantea, agrostide stolonifera, agrostide tenue, coda di volpe, avena altissima, festuca ovina, poa dei boschi, fienarola delle paludi, fienarola dei prati, poa comune, avena bionda, ginestrino, lupolina, lupinella, bromo, bromo dell'Alaska, erba capriola, erba di Harding, festulolium, facelia):

a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII;

b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi foraggere;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

C) sementi certificate di 1ª riproduzione (lupino bianco, lupino azzurro, lupino giallo, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata, erba medica, pisello da foraggio, favino):

a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII;

b) che sia prevista la destinazione, sia per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 2ª riproduzione" che per una produzione diversa da quella di sementi di foraggere;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

D) sementi certificate di 2ª riproduzione (lupino bianco, lupino azzurro, lupino giallo, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata, erba medica, piselli da foraggio, favino):

a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purché le sementi di detta generazione siano risultate, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII;

b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quelle di sementi di piante foraggere;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

E) sementi commerciali dei generi e specie contemplati nell'allegato II della legge n. 1096 del 1971:

a) che siano identificate per le specie;

b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali;

c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)*.».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973

1. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è sostituito dal seguente:

«Art. 24. — 1. Per le sementi di barbabietole da zucchero e da foraggio della specie Beta vulgaris L. le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 21 sono le seguenti:

A) sementi di base:

a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo rigorose norme selettive per quanto riguarda il tipo o la varietà;

b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate";

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

B) sementi certificate:

a) che provengano direttamente da sementi di base;

b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di barbabietole;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.».

Art. 5.
Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973

1. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è sostituito dal seguente:

«Art. 26. — 1. Per le sementi di piante oleaginose e da fibra le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 21 sono le seguenti:

A) sementi di base (varietà diverse dagli ibridi): le sementi:

a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;

b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di "sementi certificate" che di "sementi certificate di 1ª o di 2ª riproduzione", o all'occorrenza, di "sementi certificate di 3ª riproduzione";

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni specificate negli allegati VI e VII per le sementi di base;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente norma, possono essere specificati e definiti conformemente alle procedure di cui all'articolo 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

A-bis) sementi di base (ibridi):

1. Sementi di base di linee inbred: le sementi:

a) che, fatto salvo l'articolo 20 del presente decreto, rispondono ai requisiti di cui agli allegati VI e VII del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le sementi di base e;

b) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alla lettera *a)*.

2. Sementi di base ed ibridi semplici: le sementi:

a) destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi doppi;

b) che, fatto salvo quanto disposto all'articolo 20, rispondono ai requisiti fissati agli allegati VI e VII del presente decreto per le sementi di base e;

c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)*;

B) sementi certificate di ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa dioica, cumino, cotone, girasole, papavero e senape bianca:

a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII;

b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

C) sementi certificate di 1ª riproduzione di arachide, lino tessile, lino oleaginoso, soia e canapa monoica:

a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati VI e VII per le sementi di base;

b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 2ª riproduzione" o all'occorrenza, della categoria

"sementi certificate della 3ª riproduzione" che per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

c) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

D) sementi certificate di 2ª riproduzione di arachide, lino tessile, lino oleaginoso e soia:

a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purché le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati VI e VII per le sementi di base;

b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra, o all'occorrenza, per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 3ª riproduzione";

c) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

E) sementi certificate di 2ª riproduzione di canapa monoica:

a) che provengano direttamente da sementi certificate di 1ª riproduzione, preparate e ufficialmente controllate segnatamente ai fini della produzione di sementi certificate di 2ª riproduzione;

b) previste per la produzione di canapa destinata ad essere raccolta nella fase della fioritura;

c) che soddisfino ai requisiti previsti negli allegati VI e VII per le sementi certificate;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

F) sementi certificate di 3ª riproduzione di lino tessile e di lino oleaginoso:

a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª o di 2ª riproduzione ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati VI e VII per le sementi di base;

b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

c) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

G) sementi commerciali:

a) che siano identificate per la specie;

b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali;

c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)*.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, conformemente alle disposizioni adottate in sede comunitaria, è prevista l'inclusione al comma 1, lettere *A)* e *A-bis)*, di ibridi di piante oleaginose e da fibra, diverse da quelle da girasole.».

Art. 6.
Modifiche all'articolo 26-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973

1. L'articolo 26-*bis.* del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è sostituito dal seguente:

«Art. 26-*bis.* — 1. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui all'articolo 22, *A)*, lettera *d)*; *A-bis)*, lettera *c)*; *B)*, punto 1), lettera *d)*; *B)*, punto 2), lettera b; *B)*, punto 3), lettera *c)*; *C)*, lettera *d)*; *D)*, lettera *d)*; *E)*, lettera *d)*; qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui all'articolo 23, *A)*, punto 1), lettera *d)*; *A)*, punto 2), lettera *d)*; *B)*, lettera *d)*; *C)*, lettera *d)*; *D)* lettera *d)*; *E)* lettera *c)*; qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui all'articolo 24, *A)*, lettera *d)*; *B)*, lettera *d)*; qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui all'articolo 26, *A)*, lettera *d)*; *A-bis)*, punto 1), lettera *b)*; *A-bis)*, punto 2), lettera *c)*; *B)*, lettera *d)*; *C)*, lettera *d)*; *D)*, lettera *d)*; *E)*, lettera *d)*; *F)*, lettera *d)*; *G)*, lettera *c)*, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

A) ispezione in campo:

a) il personale addetto all'esame:

1) deve essere alle dipendenze di un'impresa in possesso della licenza di produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti prevista dall'articolo 2 della legge n. 1096 del 1971;

2) deve possedere le necessarie qualificazioni tecniche previste dal secondo comma dell'articolo 18 del presente decreto;

3) non deve trarre profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;

4) è autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta dell'ente incaricato dei controlli ai fini della certificazione di cui all'articolo 23 della legge n. 1096 del 1971; tale autorizzazione comprende, da parte di detto personale, la firma di una dichiarazione di impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;

5) deve svolgere le ispezioni previste per i controlli ufficiali dal terzo comma dell'articolo 21 della legge n. 1096 del 1971;

b) la coltura da seme da ispezionare deve essere ottenuta da sementi sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori;

c) una parte delle colture da seme deve essere controllata da ispettori ufficiali. Tale parte deve essere almeno del 5 per cento;

d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme deve essere conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale.

B) Controlli delle sementi:

a) i controlli delle sementi sono eseguiti da laboratori di controllo appositamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la certificazione delle sementi alle seguenti condizioni:

1) i laboratori dispongono di una persona incaricata delle analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio e in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi. Le persone incaricate delle analisi delle sementi devono possedere le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per le analisi ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. I locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi nell'ambito dell'autorizzazione, dall'autorità incaricata della certificazione delle sementi. I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;

2) i laboratori sono indipendenti o appartenenti a una ditta sementiera. Quando appartiene a una ditta sementiera il laboratorio può eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della ditta a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la ditta stessa, il richiedente la certificazione e l'autorità incaricata della certificazione delle sementi;

3) la prestazione dei laboratori, per quanto riguarda il controllo delle sementi, è soggetta alla sorveglianza dell'autorità incaricata della certificazione delle sementi;

b) ai fini della sorveglianza di cui al numero 3) almeno il 5 per cento delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi.

C) Campionamento:

a) durante la procedura di controllo delle varietà, durante l'esame delle sementi per la certificazione e l'esame delle sementi commerciali, i campioni sono prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati. Il campionamento delle sementi, effettuato durante la commercializzazione, è eseguito ufficialmente;

b) qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale di cui alla precedente lettera *a)*, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1) i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la certificazione delle sementi di cui ai numeri 2), 3) e 4);

2) i campionatori devono possedere le necessarie qualificazioni tecniche ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;

3) i campionatori possono essere:

3.1) persone fisiche indipendenti, ovvero

3.2) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi, ovvero

3.3) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi. In tal ultimo caso i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorità incaricata della certificazione delle sementi;

4) la prestazione dei campionatori, per quanto riguarda il campionamento delle sementi, è soggetta alla sorveglianza dell'autorità incaricata della certificazione delle sementi. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;

5) ai fini della sorveglianza di cui al numero 4) almeno il 5 per cento delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento per il controllo da parte di campionatori ufficiali. Il campionamento ai fini di controllo non riguarda il campionamento automatico. L'autorità incaricata dei controlli ufficiali confronta i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli, della stessa partita, prelevati sotto sorveglianza ufficiale.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973

1. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è sostituito dal seguente:

«Art. 31. — 1. Le sementi di cereali provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 40, terzo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto

Paese terzo, e raccolte in ambito CE devono essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato VII del presente decreto, lettera *A*, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste dall'allegato VI, 1, lettera *B)*-Cereali del presente decreto, per la stessa categoria.

2. Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

3. Le sementi di cereali raccolte in ambito comunitario e destinate ad essere certificate conformemente al comma 2, devono essere confezionate e contraddistinte da un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, I, *A)* del presente decreto, e accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, III - Cereali, del presente decreto.

4. Le sementi di cereali, raccolte in un Paese terzo sono, a richiesta, certificate ufficialmente se:

a) provengono direttamente:

1) da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971 oppure

2) dalla ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese di cui al numero 1);

b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a una ispezione in campo che soddisfa le condizioni di equivalenza prese ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971, per la categoria interessata;

c) è stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera *B)*, del presente decreto, per la stessa categoria.

5. Può essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al comma 3, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973

1. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è sostituito dal seguente:

«Art. 32. — 1. Le sementi di piante foraggere: provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente al terzo comma dell'articolo 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in siffatto Paese terzo e, raccolte in un altro Stato membro devono, a richiesta e senza pregiudizio delle disposizioni della direttiva n. 70/457/CEE, recepita dal presente decreto, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato VII, lettera *B)*, del presente decreto, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera *C*, del presente decreto per la stessa categoria.

2. Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

3 . Le sementi di piante foraggere raccolte in ambito comunitario e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto al comma 2, devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, III - Foraggere, lettere *A* e *B*, conformemente all'articolo 10-*bis* e 11, ed essere accompagnate da un documento rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato, lettera *C)*.

4. Le sementi di piante foraggere, raccolte in un Paese terzo debbono, a richiesta, essere certificate:

a) se provengono direttamente:

1) da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971, o

2) dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese terzo equivalente;

b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a una ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza prese ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971, per la categoria interessata;

c) è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera *C)*, del presente decreto, per la stessa categoria.

5. Può essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al comma 3, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973

1. L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. — 1. Le sementi di barbabietole provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri, o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente al terzo comma dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e le sementi di barbabietole e raccolte in un altro Stato membro devono, a richiesta e fatte salve le disposizioni della direttiva n. 70/457/CEE, recepita dal presente decreto, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste dall'allegato VII, lettera *C)*, del presente decreto, per la categoria interessata e se è stata constatata, al momento di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato VI, lettera *A)*, per la stessa categoria del presente decreto.

2. Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di generazioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

3. Le sementi di barbabietola raccolte in ambito comunitario e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto al comma 2, devono essere confezionate e previste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, III - Barbabietola, lettere *A)* e *B)*, del presente decreto, conformemente a quanto previsto dagli articoli 10-*bis* ed 11 del presente decreto e devono essere accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato V, lettera *C)*.

4. Le sementi di barbabietole, raccolte in un Paese terzo sono, a richiesta, certificate ufficialmente se:

a) provengono direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971;

b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a un'ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza prese ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971, per la categoria interessata;

c) stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera *A)*, del presente decreto, per la stessa categoria.

5. Può essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al comma 3, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.».

Art. 10.

Modifiche all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973

1. L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. — 1. Le sementi di piante oleaginose e da fibra provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 40, terzo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo, e raccolte in un altro Stato membro, devono a richiesta e senza pregiudizio delle disposizioni contenute nella direttiva n. 70/457/CEE recepita con la legge 25 novembre 1971, n. 1096, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato VII, lettera *E)*, del presente decreto, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera *D)*, del medesimo decreto per la stessa categoria.

2. Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzione anteriore alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

3. Le sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte in ambito comunitario e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1, devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, III - Oleaginose e da fibra, lettere *A)* e *B)*, del presente decreto, ed accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato V, III, lettera *C)*.

4. Le sementi di piante oleaginose e da fibra, sono, a richiesta, certificate ufficialmente se:

a) provengono direttamente:

1) da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971 o

2) dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971;

b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a un'ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza prese ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971, per la categoria interessata;

c) è stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera *D)*, del presente decreto, per la stessa categoria.

5. Può essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al comma 3, relative all'imballaggio e al

contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.».

Art. 11.

Modifiche all'articolo 2 della legge n. 195 del 1976

1. L'articolo 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. Le sementi per le colture erbacee ortive delle specie elencate nell'allegato n. 3 della presente legge, si suddividono nelle seguenti categorie:

I - categoria: di base;

II - categoria: certificata;

III - categoria: standard.

2. I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti:

I. - Categoria di base.

Le sementi devono essere:

a) prodotte sotto la responsabilità del costitutore o suoi aventi causa o del selezionatore secondo metodi di selezione che assicurino la conservazione in purezza della varietà;

b) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»;

c) conformi, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 11, alle condizioni previste dall'allegato VI, II, lettera *A)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e dall'allegato IV della presente legge per le sementi di base;

d) rispondenti alle condizioni indicate alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all'allegato VI, II, lettera *A)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza.

II. - Categoria certificata.

Le sementi devono essere:

a) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore o dei suoi aventi causa, da una generazione anteriore a quella delle sementi di base; che possano soddisfare e abbiano soddisfatto all'atto di un esame ufficiale, alle condizioni e ai requisiti previsti dall'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, nonché alle condizioni di cui all'allegato IV della presente legge per le sementi di base;

b) previste soprattutto per la produzione di ortaggi;

c) conformi alle condizioni previste dall'allegato VI, II, lettera *A)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e dall'allegato IV della presente legge per le sementi certificate;

d) rispondenti alle condizioni indicate alle lettere *a)*, *b)*, e *c)*, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.

III - Categoria standard.

a) Le sementi devono presentare sufficiente identità e purezza della varietà e corrispondere a quanto previsto dall'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

b) tali sementi devono essere sottoposte a controllo ufficiale, a posteriori e mediante sondaggi, per quanto concerne l'identità e la purezza della varietà.

3. Le condizioni per la certificazione delle sementi sono fissate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Per l'iscrizione delle varietà nei registri di cui all'articolo 4, per i controlli alle colture e per la certificazione ufficiale nonché per i post-controlli sono dovuti compensi di cui agli articoli 22 e 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

5. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al comma 2, punto I. Categoria di base, lettera *d)*, e punto II. Categoria certificata, lettera *d)*, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

A) Ispezione in campo:

a) il personale addetto all'esame:

1) deve essere alle dipendenze di un'impresa in possesso della licenza di produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti prevista dall'articolo 2 della legge n. 1096 del 1971;

2) deve possedere le necessarie qualificazioni tecniche previste dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973;

3) non deve trarre profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;

4) deve essere autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta dell'ente incaricato dei controlli ai fini della certificazione di cui all'articolo 23 della legge n. 1097 del 1971; tale autorizzazione comprende, da parte di detto personale, la firma di una dichiarazione di impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;

5) deve svolgere le ispezioni previste per i controlli ufficiali dal terzo comma dell'articolo 21 della legge n. 1096 del 1971;

b) la coltura da seme da ispezionare deve essere ottenuta da sementi sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori;

c) una parte delle colture da seme deve essere controllata da ispettori ufficiali. Tale parte deve essere almeno del 5 per cento;

d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme deve essere conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale.

B) Controlli delle sementi:

a) i controlli delle sementi sono eseguiti da laboratori di controllo appositamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la certificazione delle sementi, alle seguenti condizioni:

1) i laboratori dispongono di una persona incaricata delle analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio e in pos-

sesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi. Le persone incaricate delle analisi delle sementi devono possedere le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per le analisi ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. I locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi nell'ambito dell'autorizzazione, dall'autorità incaricata della certificazione delle sementi. I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;

2) i laboratori sono indipendenti o appartenenti a una ditta sementiera. Nel caso appartengono a una ditta sementiera il laboratorio può eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della ditta a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la ditta stessa, il richiedente la certificazione e l'autorità incaricata della certificazione delle sementi;

3) la prestazione dei laboratori, per quanto riguarda il controllo delle sementi, è soggetta alla sorveglianza dell'autorità incaricata della certificazione delle sementi;

4) ai fini della sorveglianza di cui al numero 3) almeno il 5 per cento delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi.

C) Campionamento:

1) durante l'esame delle sementi per la certificazione i campioni sono prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati. Il campionamento delle sementi, effettuato durante la commercializzazione, è eseguito ufficialmente. Tali disposizioni si applicano anche nel caso che i campioni di sementi standard siano prelevati per controlli a posteriori;

2) qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale di cui al n. 1), sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la certificazione delle sementi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*;

b) i campionatori devono possedere le necessarie qualificazioni tecniche ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;

c) i campionatori possono essere:

1) persone fisiche indipendenti, ovvero

2) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione di sementi o il commercio di sementi, ovvero

3) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi. In tal ultimo caso i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorità incaricata della certificazione delle sementi;

d) la prestazione dei campionatori, per quanto riguarda il campionamento delle sementi è soggetta alla sorveglianza dell'autorità incaricata della certificazione delle sementi. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;

e) ai fini della sorveglianza di cui alla lettera *d)*, almeno il 5 per cento delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento per il controllo da parte di campionatori ufficiali. Il campionamento ai fini del controllo non riguarda il campionamento automatico. L'autorità incaricata dei controlli ufficiali confronta i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli, della stessa partita, prelevati sotto sorveglianza ufficiale.».

Art. 12.

Autorizzazione

1. La licenza per la produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti sementieri prevista dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituita dall'autorizzazione prevista dagli articoli 19 e 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

2. I requisiti di professionalità ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, conformemente ai principi contenuti negli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

3. È abrogato l'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, ad eccezione dei commi settimo ed ottavo.

Art. 13.

Inadempienze

1. La violazione per colpa da parte dell'ispettore in campo, del titolare del laboratorio di analisi e del campionatore delle disposizioni che disciplinano, per ciascuno di essi, l'esame sotto sorveglianza ufficiale delle sementi, adottate ai sensi del presente decreto legislativo, comporta la sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione per un periodo da sei mesi ad un anno in considerazione dell'entità della violazione.

2. La violazione per dolo da parte dell'ispettore in campo, del titolare del laboratorio di analisi e del campionatore delle disposizioni che disciplinano, per ciascuno di essi, l'esame sotto sorveglianza ufficiale delle sementi e che sono adottate ai sensi del presente decreto legislativo, comporta, in ogni caso, la decadenza automatica dell'autorizzazione.

3. Qualora sia accertata la violazione di cui ai commi precedenti la certificazione della semente è annullata a meno che possa essere dimostrato che la semente soddisfa comunque tutte le condizioni pertinenti.

4. Qualora sia accertata una delle violazioni di cui al presente articolo l'ente certificatore o gli altri enti inca-

ricati dei controlli trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali apposito verbale per l'applicazione delle sanzioni previste.

Art. 14.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti la materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, da ciascuna regione e provincia autonoma.

Art. 15.

Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E.).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2005), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2006, n. 32, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 40, comma quinto, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante «Disciplina dell'attività sementiera», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 1971, n. 322, è il seguente:

«Per i materiali di moltiplicazione di patate e per le sementi cerealicole, foraggere, di barbabietole da zucchero e da foraggio, nonché per quelle di piante oleaginose e da fibra, saranno emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari esecutive ed integrative anche al fine di ulteriori attuazioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee numeri 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966 e n. 208 del 30 giugno 1969 e successive modificazioni ed interazioni.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1997, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 1974, n. 95, supplemento ordinario.

— La legge 20 aprile 1976, n. 195, recante «Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della attività sementiera», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1976, n. 124.

— Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2005, n. 248, supplemento ordinario.

— La direttiva 2004/117/CE del Consiglio del 22 dicembre 2004 che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi, è pubblicata nella G.U.U.E. 18 gennaio 2005, n. L 14 ed è entrata in vigore il 25 gennaio 2005.

— Le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio del 14 giugno 1966 relative, rispettivamente, alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ed alla commercializzazione delle sementi di cereali, sono pubblicate nella G.U.C.E. 11 luglio 1966, n. 125.

— Le direttive 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, relative, rispettivamente, alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ed alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, sono pubblicate nella G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 193.

Nota all'art. 1:

— Per le direttive 2004/117/CE, 66/401/CE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/57/CE si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 22 del citato d.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, come modificato dal presente decreto:

«Art. 22. — *Per le sementi di cereali destinate alla produzione di piante agricole od orticole, escluse le piante ornamentali, le condizioni richieste, ai fini della classificazione in categorie di cui all'art. 21, sono le seguenti:*

A) *sementi di base (avena, orzo, riso, scagliola, segale, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi).*

a) *che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione delle varietà;*

b) *che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di "sementi certificate" che di "sementi certificate di 1 o di 2 riproduzione";*

c) *che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni specificate negli allegati VI e VII per le sementi di base;*

d) *per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere* a), b) *e* c);

A-bis) *sementi di base (ibridi di avena, orzo, riso, segale, frumento, frumento duro, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione);*

a) *destinate alla produzione di ibridi;*

b) *che, conformemente alle norme di cui all'art. 20, soddisfano le condizioni fissate dagli allegati VI, 1, B) e VII, A) del presente decreto per le sementi di base e;*

c) *per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere* a) *e* b);

B) *sementi di base di granoturco e sorgo spp:*

1) *di varietà a impollinazione libera:*

a) *che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;*

b) *che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi certificate della predetta varietà ad impollinazione libera ovvero di ibridi «top cross» o «ibridi intervarietali»;*

c) *che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;*

d) *per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere* a), b) *e* c);

2) *di linee «inbred»:*

a) *che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;*

b) *per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alla lettera* a);

3) *di ibridi semplici:*

a) *che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi "top cross";*

b) *che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;*

c) *per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere* a) *e* b);

C) *sementi certificate (scagliola, diversa dagli ibridi, segale, sorgo, sorgo del Sudan, granturco e ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione):*

a) *che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base dagli allegati VI e VII;*

b) *che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;*

c) *che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;*

d) *per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere* a), b) *e* c);

D) *sementi certificate di prima riproduzione (avena, orzo, riso, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi):*

a) *che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati VI e VII per le sementi di base;*

b) *che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 2ª riproduzione", che per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;*

c) *che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate di 1ª riproduzione;*

d) *per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere* a), b) *e* c);

E) *sementi certificate di seconda riproduzione (avena, orzo, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi):*

a) *che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purché le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste dagli allegati VI e VII per le sementi di base;*

b) *che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;*

c) *che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate di 2ª riproduzione;*

d) *per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere* a), b) *e* c).

Le modifiche apportate con il seguente decreto che recepisce le direttive comunitarie 88/380/CEE e 89/2/CEE, per includere gli ibridi di scagliola, segale e triticale, sono adottate conformemente all'art. 40 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. I diversi tipi di varietà compresi i componenti destinati alla certificazione, possono essere specificati e definiti conformemente alle procedure di cui all'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096. Le definizioni di cui all'art. 22 B del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, saranno adottate secondo la stessa procedura.».

Nota agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10:

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 11:

— Per i riferimenti alla legge n. 195 del 1976 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n. 1096 del 1971, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2. — La licenza non è richiesta per la produzione di materiale sementiero che viene ceduto dai produttori agricoli a ditte titolari di licenza.

Con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i pubblici istituti di ricerca e di sperimentazione possono immettere in commercio sementi di base appartenenti a varietà di propria costituzione. L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo.».

— Il testo degli articoli 19, 49 e 55 del citato decreto legislativo n. 214 del 2005, è il seguente:

«Art. 19 *(Autorizzazione).* — 1. Chiunque svolge attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinate dal presente decreto deve essere in possesso di apposita autorizzazione.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 spetta ai servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali, e deve essere richiesta da:

a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi, a qualunque titolo, con l'esclusione di coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attività sementiera o cedono piante adulte ad aziende autorizzate ai sensi del presente articolo;

b) i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse le sementi se già confezionate ed etichettate da terzi;

c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B;

d) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione o i centri di spedizione, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;

e) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legname di cui all'allegato V, parte A.

3. Sono esonerati dal possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali ed i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono a centri di raccolta autorizzati oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali.

4. I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dall'art. 49, comma 2, lettera d).».

«Art. 49 *(Servizio fitosanitario centrale).* — 1. Il Servizio fitosanitario centrale, opera presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e rappresenta l'autorità unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal presente decreto.

2. Al Servizio fitosanitario centrale compete:

a) la cura dei rapporti con i competenti uffici della Commissione dell'Unione europea, con il Comitato fitosanitario permanente di cui all'art. 18 della direttiva 2000/29/CE, con i corrispondenti Servizi fitosanitari dei Paesi membri, con le Organizzazioni per la protezione dei vegetali degli altri Paesi e con le Organizzazioni internazionali operanti nel settore fitosanitario;

b) l'indicazione di esperti che possono rappresentanti dell'Italia presso i Comitati ed i gruppi di lavoro riguardanti materie fitosanitarie istituiti dalla U.E. o da Organizzazioni internazionali, previo parere del Comitato di cui all'art. 52;

c) la determinazione degli standard tecnici, cui debbono attenersi i Servizi fitosanitari regionali, previo parere del Comitato di cui all'art. 52;

d) la determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti, in funzione del tipo di attività e per ogni categoria di richiedente l'autorizzazione di cui all'art. 19, previo parere del Comitato di cui all'art. 52;

e) il coordinamento, l'armonizzazione e la vigilanza sull'applicazione del presente decreto nel territorio nazionale;

f) la predisposizione dei provvedimenti relativi agli interventi obbligatori di cui al presente decreto e la effettuazione di controlli nell'esercizio del potere sostitutivo conseguenti ad inadempienze;

g) la tenuta dei registri nazionali derivanti dall'applicazione del presente decreto e la definizione delle modalità di trasmissione dei relativi dati da parte dei Servizi fitosanitari regionali;

h) la redazione delle bozze dei provvedimenti relativi al recepimento di norme comunitarie in materia fitosanitaria, previo parere del Comitato di cui all'art. 52;

i) la determinazione delle linee generali di salvaguardia fitosanitaria nazionale, compresa la formulazione di programmi di emergenza e la predisposizione di provvedimenti di lotta fitosanitaria obbligatoria, su proposta del Comitato di cui all'art. 52;

l) la raccolta di dati relativi alla presenza ed alla diffusione sul territorio nazionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, la predisposizione di una relazione annuale e la relativa divulgazione;

m) la raccolta e la divulgazione delle normative fitosanitarie dei Paesi terzi nonché delle informazioni tecniche provenienti da organizzazioni comunitarie ed internazionali;

n) la definizione delle caratteristiche delle tessere di riconoscimento degli Ispettori, previo parere del Comitato di cui all'art. 52;

o) le comunicazioni ufficiali alla F.A.O. e alla E.P.P.O. relative allo status degli organismi nocivi da quarantena o di recente introduzione, come previsto dalla C.I.P.V.

3. Qualora il Comitato di cui all'art. 52 ritenga che un Servizio fitosanitario regionale non applichi le norme di profilassi internazionale previste dal presente decreto e ciò comporti gravi rischi fitosanitari all'economia agricola nazionale il Servizio fitosanitario centrale:

a) provvede a richiamare ufficialmente l'amministrazione competente al rispetto della normativa, fissando un termine per l'adeguamento alla stessa;

b) nel caso alla scadenza dei termini stabiliti si riscontri il protrarsi dell'inadempienza predispone gli atti per l'attuazione del potere sostitutivo, che verranno adottati dal Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto.».

«Art. 55 *(Tariffa fitosanitaria).* — 1. Gli oneri necessari per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 19, 26, 30 e 32, nonché per le verifiche di cui agli articoli 20 e 23 ed i controlli documentali, di identità e fitosanitari di cui agli articoli 23, 33, 36, 37, 38, 41, 43 e 47 sono posti a carico dell'interessato, dell'importatore o del suo agente doganale, secondo la tariffa fitosanitaria di cui all'allegato XX.

2. Alla riscossione della tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 provvedono i Servizi fitosanitari regionali.

3. Per il mancato o tardivo versamento della tariffa di cui al comma 1 si applicano le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. La tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 è calcolata tenuto conto dei seguenti costi:

a) retribuzione media degli ispettori che eseguono i controlli summenzionati, compresi gli oneri sociali;

b) ufficio, infrastrutture, strumenti e attrezzature messe a disposizione di tali ispettori;

c) prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di prove di laboratorio;

d) prove di laboratorio;

e) attività amministrativa, comprese le spese generali di funzionamento, necessaria per l'esecuzione efficace dei controlli, che può comprendere le spese di formazione degli ispettori, sia prima che dopo la loro entrata in servizio.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere modificata la tariffa di cui al comma 1 sulla base di un calcolo particolareggiato dei costi di cui al comma 4, che non deve essere superiore al costo effettivo sostenuto.

6. È vietato il rimborso diretto o indiretto della tariffa prevista dal presente articolo.

7. La tariffa di cui al comma 1 non esclude la riscossione di altre tariffe destinate a coprire spese supplementari sostenute per attività particolari connesse ai controlli, quali le spese eccezionali di trasferta o i periodi di attesa degli Ispettori dovuti a ritardi imprevisti nell'arrivo delle spedizioni, i controlli effettuati fuori dall'orario normale di lavoro, i controlli supplementari o le analisi di laboratorio supplementari rispetto a quelli previsti dall'art. 36, per confermare le conclusioni desunte dai controlli, misure fitosanitarie particolari da adottarsi in virtù di atti comunitari, altre misure ritenute necessarie o la traduzione dei documenti richiesti.

8. Nel caso che, ai sensi dell'art. 41, comma 3, i controlli di identità e i controlli fitosanitari per un determinato gruppo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di taluni Paesi terzi, siano effettuati con frequenza ridotta, la tassa fitosanitaria viene riscossa in maniera ridotta e proporzionale da tutte le spedizioni e partite di tale gruppo, a prescindere dal fatto che esse sottoposte o meno alle ispezioni.».

Il testo degli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è il seguente:

«Art. 2. — La licenza, prescritta dall'art. 2 della legge, deve essere richiesta al presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento mediante domanda in carta legale, recante le seguenti indicazioni:

1) generalità del richiedente o del legale rappresentante della ditta;

2) ragione sociale della ditta, sede legale della medesima e ubicazione dello stabilimento;

3) prodotti sementieri per i quali si chiede la licenza;

4) quantità prevista per ciascuna produzione;

5) locali, macchinari ed attrezzature di cui il richiedente dispone o di cui ha progettato la realizzazione o la trasformazione.».

«Art. 3. — Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ricevuta la domanda di cui al precedente articolo, la trasmette alla competente commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale o, in mancanza, presso l'ufficio regionale cui sono demandati i compiti propri di detto ispettorato entro quindici giorni dalla data di ricevimento.

La commissione, eseguiti i controlli e gli accertamenti previsti dal quinto comma dell'art. 2 della legge, restituisce al presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, la domanda, con il proprio motivato parere espresso per iscritto entro novanta giorni dalla data di ricevimento.

Il rilascio della licenza è comunque subordinata all'esistenza ed idoneità degli impianti e delle attrezzature.

In caso di impianti da realizzare o da trasformare il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, su proposta della commissione, stabilisce il termine entro il quale detti impianti ed attrezzature dovranno essere realizzati.

Il provvedimento che concede la licenza, previo accertamento dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di cui al sesto comma dell'art. 2 della legge, è pubblicato sul Foglio annunzi legali della provincia.

Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dà comunicazione della concessione o del diniego della licenza, oltre che all'interessato, alla commissione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri di cui all'art. 26 della legge, all'ente certificatore, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura o, in mancanza, all'ufficio provinciale della regione cui sono demandati i compiti propri di detto ispettorato, al competente osservatorio per le malattie delle piante, nonché alla locale prefettura.

In caso di revoca o di sospensione della licenza disposte ai sensi dell'art. 35 della legge, il prefetto da comunicazione all'interessato ed agli enti di cui al precedente comma.».

Nota all'art. 14:

L'art. 117, quinto comma, della Costituzione stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

07G0164

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 agosto 2007.

Dichiarazione di «grande evento» nella città di Napoli relativo al «Forum universale delle culture 2013».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del predetto decreto-legge, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche alla dichiarazione di «grande evento», rientrante nelle competenze assegnate al Dipartimento della protezione civile;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, con il quale l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e l'art. 5-*bis*, comma 5, del menzionato decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 si applicano anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2006 recante «delega di funzioni al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. Francesco Rutelli»;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 21 giugno 2007, registrato alla Corte dei conti in data 19 luglio 2007, con il quale sono stati stanziati cinque milioni di euro in relazione alle attività relative alla candidatura della città di Napoli quale sede del «Forum universale delle culture 2013»;

Viste le note del Capo di Gabinetto del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. Francesco Rutelli del 24 luglio e del 1° agosto 2007, concernenti la necessità di provvedere alla dichiarazione di «grande evento» in relazione alla manifestazione internazionale, sostenuta dall'UNESCO, denominata «Forum universale delle culture»;

Considerato che nel corso del «Forum universale delle culture» che si terrà a Monterrey nello Stato del Messico il 20 settembre 2007, partecipa la città di Napoli, la cui candidatura per il Forum del 2013 è stata formalizzata ed accettata dal Comitato organizzatore e per la quale candidatura le occorrenti somme sono già state stanziate con il citato decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 21 giugno 2007;

Tenuto conto, quindi, che in occasione del Forum di Monterrey, è necessario l'avvio, con somma urgenza, di ogni utile intervento per assicurare il buon esito dell'iniziativa in argomento;

Considerata la particolare complessità organizzativa dell'evento sotto il profilo della sicurezza, dell'ordine pubblico, della mobilità, della ricezione alberghiera, per la quale dovranno essere attuati interventi infrastrutturali e predisposte strutture ricettive adeguate o riconvertite le strutture esistenti, anche ai fini dell'accoglienza e dell'assistenza sanitaria;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente per assicurare il regolare svolgimento della partecipazione italiana alla manifestazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2007;

Su proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. Francesco Rutelli;

Decreta:

In considerazione di quanto in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, il «Forum universale delle culture 2013», che si terrà nella città di Napoli, è dichiarato «grande evento» di cui all'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2007

Il Presidente: PRODI

07A07892

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 agosto 2007.

Dichiarazione di «grande evento» nella città di Milano relativo all'«Expo Universale 2015».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del predetto decreto-legge, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche alla dichiarazione di «grande evento» rientrante nelle competenze assegnate al Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2006 recante «delega di funzioni al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. Francesco Rutelli»;

Considerato che è stata formalizzata presso il BIE (Bureau international des Exposition) la candidatura di Milano quale sede dell'Expo Universale 2015;

Considerato che lo svolgimento dell'evento nella città di Milano rappresenta per l'Italia un momento di valorizzazione mondiale delle eccellenze produttive, scientifiche, economiche e culturali di tutte le regioni, province e comuni;

Considerato, quindi, che la celebrazione della manifestazione ha primario rilievo di interesse mondiale, e che in occasione di detta manifestazione è prevista la partecipazione di alte cariche politicoistituzionali nazionali ed estere quali Capi di Stato, Capi di Governo, Ministri, Sindaci oltre a milioni di visitatori;

Considerato, altresì, che nel periodo dal 1° maggio 2015 al 31 ottobre 2015 si terranno numerosi incontri e manifestazioni nella città di Milano, anche di natura organizzativa propedeutici alla manifestazione, con il coinvolgimento di organismi pubblici e privati;

Considerata la particolare complessità organizzativa dell'evento sotto il profilo della sicurezza, dell'ordine pubblico, della mobilità, della ricezione alberghiera, per la quale dovranno essere attuati interventi infrastrutturali e predisposte strutture ricettive adeguate o riconvertite le strutture esistenti, anche ai fini dell'accoglienza e dell'assistenza sanitaria;

Vista la nota del sindaco di Milano del 30 luglio 2007, concernente la necessità di provvedere alla dichiarazione di «grande evento» in relazione alla candidatura della città di Milano quale sede per lo svolgimento del grande evento dell'Expo Universale 2015;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente per assicurare il regolare svolgimento della partecipazione italiana alla manifestazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2007;

Su proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. Francesco Rutelli.

Decreta:

In considerazione di quanto in premessa l'Expo Universale del 2015, che si terrà nella città di Milano, è dichiarato «grande evento» di cui all'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2007

Il Presidente: PRODI

07A07893

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 luglio 2007.

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 luglio 2007-12 gennaio 2008).

IL VICE MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 luglio 2007;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istitu-

zionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito nella misura del 3,514 per cento annuo per il periodo 13 luglio 2007 - 12 gennaio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2007

Il vice Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 366

07A07845

DECRETO 23 agosto 2007.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni, relativi all'emissione del 31 luglio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 72047 del 23 luglio 2007, che ha disposto per il 31 luglio 2007 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 72047 del 23 luglio 2007 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 luglio 2007;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 luglio 2007 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 184 giorni è risultato pari a 97,896.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 184 giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,018 ed a 97,411.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A07901

DECRETO 23 agosto 2007.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 107 giorni, relativi all'emissione del 31 luglio 2007 2ª tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 72037 del 23 luglio 2007, che ha disposto per 31 luglio 2007 l'emissione della seconda tranche di buoni ordinari del Tesoro annuali, con scadenza 15 novembre 2007, della durata residua di 107 giorni, senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 72037 del 23 luglio 2007 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 luglio 2007;

Decreta:

Per l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro annuali del 31 luglio 2007 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 107 giorni è risultato pari a 98,808.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 107 giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,875 ed a 98,525.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A07900

DECRETO 23 agosto 2007.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 92 e 366 giorni, relativi all'emissione del 15 agosto 2007.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i decreti n. 73230 e n. 73222 del 25 luglio 2007, che hanno disposto per il 15 agosto 2007 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 92 e 366 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 dei menzionati decreti n. 73230 e n. 73222 del 25 luglio 2007 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 agosto 2007;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 agosto 2007 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,967 per i B.O.T. a 92 giorni e a 95,860 per i B.O.T. a 366 giorni.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,027 ed a 98,720 per i B.O.T. a 92 giorni, a 96,091 ed a 94,938 per i B.O.T. a 366 giorni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A07902

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 agosto 2007.

Istituzione e modificazione di alcuni diritti di segreteria relativi ai servizi svolti dalle camere di commercio. Aggiornamenti della tabella A e integrazioni della tabella B allegate al decreto 22 febbraio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COMMERCIO, DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 secondo cui le voci e gli importi dei diritti di segreteria sull'attività certificativa per le iscrizioni in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti dalle camere di commercio sono modificati ed aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi e tenuto, altresì, conto dell'art. 13, commi 13 e 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'art. 16, concernente l'attribuzione delle funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1997 concernente l'approvazione delle misure dei diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e in genere per i servizi adottati o resi dalle camere di commercio e dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti dirigenziali interministeriali 18 febbraio 1999, 23 marzo 2000, 15 maggio 2001, 30 ottobre 2001 e 10 giugno 2003 che hanno apportato modificazioni ed integrazioni alle tabelle A e B, allegate al decreto interministeriale 22 dicembre 1997;

Visto il decreto interministeriale dirigenziale 29 novembre 2004 con il quale sono state aggiornate le misure dei diritti di segreteria per servizi svolti dalle camere di commercio, di cui alle tabelle A e B allegate al decreto interministeriale 22 dicembre 1997;

Visti il decreto interministeriale dirigenziale 29 luglio 2005 e il decreto dirigenziale interministeriale 10 febbraio 2006 con i quali sono state apportate modifiche alle tabelle A e B;

Visto il decreto interministeriale dirigenziale 22 febbraio 2007, con il quale sono stati modificati e introdotti ulteriori diritti di segreteria;

Ritenuto opportuno sopprimere il diritto di segreteria di cui al punto 7 della tabella A in vigore, relativo alla richiesta della partita IVA da parte delle imprese;

Ritenuto necessario istituire un diritto di segreteria relativo al rilascio al titolare di carica di impresa del certificato CNS su dispositivo USB;

Ritenuto necessario, altresì, istituire un diritto di segreteria relativo ad ulteriori rilasci del certificato CNS su dispositivo USB;

Ritenuto necessario chiarire che gli importi dei diritti di segreteria di cui ai punti 3.1, 3.5 e 6 della tabella B si applicano anche alle denunce delle uve di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli importi dei diritti di segreteria di cui alle allegate tabelle A e B, che formano parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 29 agosto 2007

Il direttore generale
del commercio, delle assicurazioni e dei servizi
del Ministero dello sviluppo economico
SPIGARELLI

L'Ispettore generale capo
dell'ispettorato generale di finanza
delle pubbliche amministrazioni
del Ministero dell'economia e delle finanze
GRISOLIA

TABELLA A

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE

N.	Voce		diritto di segreteria
	SOCIETA' ED ENTI COLLETTIVI		
1.	Iscrizioni, modificazioni e cancellazioni		
1.1.	su supporto informatico digitale	€	120,00
1.2.	modalità telematica	€	90,00
2	Deposito bilancio ed elenco soci		
2.1.	su supporto informatico digitale	€	90,00
2.2	modalità telematica	€	60,00
3	Iscrizione, modificazioni dati REA ed altre tipologie di domande, iscrizioni e depositi		
3.1.	su supporto informatico digitale	€	50,00
3.2.	modalità telematica	€	30,00
	IMPRESE INDIVIDUALI E SOGGETTI SOLO R.E.A.		
4	Iscrizioni e modificazioni		
4.1.	con modalità cartacee allo sportello	€	23,00
4.2.	su supporto informatico digitale o per via telematica	€	18,00
5	Cancellazione imprese individuali	€	-
6	Bollatura libri sociali	€	30,00
7	Certificato CNS su dispositivo USB		
7.1	Primo rilascio all'impresa	€	40,00
7.2	Ulteriore rilascio	€	70,00
8	Carta Nazionale Servizi		
8.1	Rilascio CNS	€	25,00
8.2	Certificato CNS	€	7,00
9	CERTIFICATI *allo sportello*		
9.1	Ordinario/poteri personali	€	5,00
9.2	Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva	€	5,00
9.3	Storico	€	7,00
9.4	Speciale	€	10,00
9.5	Assetto proprietario	€	5,00
10	*da terminale remoto*		
10.1	Certificato ordinario	€	2,00
10.2	Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva	€	2,00
10.3	Certificato storico	€	2,00
	VISURE ORDINARIE ALLO SPORTELLO TELEMATICO		
11	*società di capitale*		
11.1	Visura ordinaria	€	5,00
	Visura singoli blocchi informativi :		
11.2	Visura capitale e strumenti finanziari	€	1,00
11.3	Visura sede e unità locali	€	1,00
11.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	€	1,00
11.5	Visura amministratori	€	1,00
11.6	Visura sindaci, membri organi di controllo	€	1,00
11.7	Visura titolari di altre cariche o qualifiche	€	1,00
11.8	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	€	1,00
11.9	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	1,00
11.10	Visura società o enti controllanti	€	2,00
11.11	Visura pratiche in istruttoria	€	1,00
11.12	Visura partecipazioni in altre società	€	2,00
11.13	Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni	€	2,00
11.14	Fascicolo	€	10,00
11.15	Copia atti e bilanci	€	3,50
11.16	Visura informazioni da statuto, ultimo statuto depositato	€	3,50
11.17	Scheda persona	€	1,00
11.18	Scheda dati di lavoro	€	1,00
12	*società di persona*		
12.1	Visura ordinaria	€	3,50
	Visura singoli blocchi informativi:		
12.2	Visura informazioni patrimoniali	€	1,00
12.3	Visura sede e unità locali	€	1,00
12.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	€	1,00
12.5	Visura soci e titolari di altre cariche o qualifiche	€	1,00
12.6	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	€	1,00
12.7	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	1,00
12.8	Visura società o enti controllanti	€	2,00
12.9	Visura pratiche in istruttoria	€	1,00
12.10	Visura partecipazioni in altre società	€	2,00
12.11	Fascicolo	€	6,00
12.12	Copia atti	€	3,50
12.13	Visura informazioni patti sociali,ultimi patti depositati	€	3,50
12.14	Scheda persona	€	1,00
12.15	Scheda dati di lavoro	€	1,00
13	*imprese individuali e altre forme*		
13.1	Visura ordinaria	€	3,00
	Visura singoli blocchi informativi:		
13.2	Visura pratiche in istruttoria	€	1,00
13.3	Visura partecipazioni in altre società	€	2,00
13.4	Copia atti	€	3,50
13.5	Scheda persona	€	1,00
13.6	Scheda dati di lavoro	€	1,00
	VISURE STORICHE ALLO SPORTELLO TELEMATICO		
14	*società di capitale*		
14.1	Visura storica	€	6,00
	Visura singoli blocchi informativo storici:		
14.2	Visura storia delle modifiche	€	2,00
14.3	Visura storia dei trasferimenti di quote	€	3,00
14.4	Visura partecipazioni in altre società storica	€	3,00
14.5	Visura società o enti controllanti storica	€	3,00
14.6	Fascicolo storico	€	11,00
15	*società di persona*		
15.1	Visura storica	€	4,50
	Visura singoli blocchi informativo storici:		
15.2	Visura storia delle modifiche	€	2,00
15.3	Visura partecipazioni in altre società storica	€	3,00
15.4	Visura società o enti controllanti storica	€	3,00
15.5	Fascicolo storico	€	7,00

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE

			diritto di segreteria
16	*imprese individuali e altre forme*		
16.1	Visura storica	€	4,00
	Visura singoli blocchi informativi:		
16.2	Visura partecipazioni in altre società storica	€	3,00
	VISURE DA TERMINALE REMOTO		
17	*società di capitale*		
17.1	Visura ordinaria	€	1,40
	Visura singoli blocchi informativi:		
17.2	Visura capitale e strumenti finanziari	€	0,30
17.3	Visura sede e unità locali	€	0,30
17.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	€	0,30
17.5	Visura amministratori	€	0,30
17.6	Visura sindaci, membri organi di controllo	€	0,30
17.7	Visura titolari di altre cariche o qualifiche	€	0,30
17.8	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	€	0,30
17.9	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	0,30
17.10	Visura società o enti controllanti	€	0,45
17.11	Visura pratiche in istruttoria	€	0,30
17.12	Visura partecipazioni in altre società	€	0,45
17.13	Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni	€	0,45
17.14	Fascicolo	€	2,60
17.15	Copia atti e bilanci	€	0,85
17.16	Visura informazioni da statuto, ultimo statuto deposita	€	0,85
17.17	Scheda persona	€	0,15
17.18	Visura in modalità antecendenti	€	1,00
17.19.	Scheda dati di lavoro	€	0,30
18	*società di persone*		
18.1	Visura ordinaria	€	1,00
	Visura singoli blocchi informativi:		
18.2	Visura informazioni patrimoniali	€	0,30
18.3	Visura sede e unità locali	€	0,30
18.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	€	0,30
18.5	Visura soci e titolari di altre cariche o qualifiche	€	0,30
18.6	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	€	0,30
18.7	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	0,30
18.8	Visura società o enti controllanti	€	0,45
18.9	Visura pratiche in istruttoria	€	0,30
18.10	Visura partecipazioni in altre società	€	0,45
18.11	Fascicolo	€	1,60
18.12	Copia atti	€	0,85
18.13	Visura informazioni sui patti sociali, ultimi patti depos	€	0,85
18.14	Scheda persona	€	0,15
18.15	Visura in modalità antecendenti	€	1,00
18.16.	Scheda dati di lavoro	€	0,30
19	*imprese individuali e altre forme*		
19.1	Visura ordinaria	€	0,90
	Visura singoli blocchi informativi:		
19.2	Visura pratiche in istruttoria	€	0,30
19.3	Visura partecipazioni in altre società	€	0,45
19.4	Copia atti	€	0,85
19.5	Scheda persona	€	0,15
19.6	Visura in modalità antecendenti	€	1,00
19.7.	Scheda dati di lavoro	€	0,30

			diritto di segreteria
	VISURE STORICHE AL TERMINALE REMOTO		
20	*società di capitale*		
20.1	Visura storica	€	1,70
	Visura singoli blocchi informativo storici:		
20.2	Visura storia delle modifiche	€	0,45
20.3	Visura storia dei trasferimenti di quote	€	0,75
20.4	Visura partecipazioni in altre società storica	€	0,75
20.5	Visura società o enti controllanti storica	€	0,75
20.6	Fascicolo storico	€	2,90
20.7	Visura storica in modalità antecendenti	€	2,00
21	*società di persona*		
21.1	Visura storica	€	1,30
	Visura singoli blocchi informativo storici:		
21.2	Visura storia delle modifiche	€	0,45
21.3	Visura partecipazioni in altre società storica	€	0,75
21.4	Visura società o enti controllanti storica	€	0,75
21.5	Fascicolo storico	€	1,90
21.6	Visura storica in modalità antecendenti	€	2,00
22	*imprese individuali e altre forme*		
22.1	Visura storica	€	1,20
	Visura singoli blocchi informativi:		
22.2	Visura partecipazioni in altre società storica	€	0,75
22.3	Visura storica in modalità antecendenti	€	2,00
	VISURE ALLO SPORTELLO		
23	*società di capitale*		
23.1	Visura ordinaria	€	7,00
	Visura singoli blocchi informativi:		
23.2	Visura capitale e strumenti finanziari	€	2,00
23.3	Visura sede e unità locali	€	2,00
23.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	€	2,00
23.5	Visura amministratori	€	2,00
23.6	Visura sindaci, membri organi di controllo	€	2,00
23.7	Visura titolari di altre cariche o qualifiche	€	2,00
23.8	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	€	2,00
23.9	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	2,00
23.10	Visura società o enti controllanti	€	4,00
23.11	Visura pratiche in istruttoria	€	2,00
23.12	Visura partecipazioni in altre società	€	4,00
23.13	Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni	€	4,00
23.14	Fascicolo	€	13,00
23.15	Copia atti e bilanci	€	6,00
23.16	Visura informazioni da statuto, ultimo statuto deposit	€	6,00
23.17	Scheda persona	€	2,00
24	*società di persona*		
24.1	Visura ordinaria	€	4,50
	Visura singoli blocchi informativi:		
24.2	Visura informazioni patrimoniali	€	2,00
24.3	Visura sede e unità locali	€	2,00
24.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	€	2,00
24.5	Visura soci e titolari di altre cariche o qualifiche	€	2,00
24.6	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	€	2,00

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE

			diritto di segreteria				diritto di segreteria
24.7	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	2,00		*da sportello telematico*		
24.8	Visura società o enti controllanti	€	4,00	29.3.	Richiesta	€	5,00
24.9	Visura pratiche in istruttoria	€	2,00	29.3.1	- con solo indirizzo (posizione)	€	0,02
24.10	Visura partecipazioni in altre società	€	4,00	29.3.2	- con anagrafica impresa o persona (posizione)	€	0,06
24.11	Fascicolo	€	8,00	29.3.3	- elenco esteso (posizione)	€	0,12
24.12	Copia atti	€	6,00				
24.13	Visura informazioni sui patti sociali, ultimi patti depo	€	6,00	31	ARCHIVIO CARTACEO		
24.14	Scheda persona	€	2,00				
					allo sportello		
25	*imprese individuali e altre forme*			31.1	Richiesta copie Bilanci ed Atti	€	5,00
25.1	Visura ordinaria	€	4,00	31.2	+ pagina estratta	€	0,10
	Visura singoli blocchi informativi:			31.3	Consultazione fascicolo	€	15,00
25.2	Visura pratiche in istruttoria	€	2,00				
25.3	Visura partecipazioni in altre società	€	4,00	32	Cert. Impresa	€	77,00
25.4	Copia atti	€	6,00				
25.5	Scheda persona	€	2,00	33	Deposito per iscrizione della deliberazione di conversione in euro del capitale sociale		
	VISURE STORICHE ALLO SPORTELLO			33.1	su supporto informatico/modalità telematica	€	23,00
26	*società di capitale*			34	RICERCHE ANAGRAFICHE		
26.1	Visura storica	€	8,00				
	Visura singoli blocchi informativo storici:				*allo sportello telematico*		
26.2	Visura storia delle modifiche	€	4,00	34.1	Richiesta	€	0,60
26.3	Visura storia dei trasferimenti di quote	€	5,00		*da terminale remoto*		
26.4	Visura partecipazioni in altre società storica	€	5,00	34.2	Richiesta	€	0,10
26.5	Visura società o enti controllanti storica	€	5,00		*allo sportello*		
26.6	Fascicolo storico	€	14,00	34.3	Richiesta	€	1,00
27	*società di persona*						
27.1	Visura storica	€	5,50				
	Visura singoli blocchi informativo storici:						
27.2	Visura storia delle modifiche	€	4,00				
27.3	Visura partecipazioni in altre società storica	€	5,00				
27.4	Visura società o enti controllanti storica	€	5,00				
27.5	Fascicolo storico	€	9,00				
28	*imprese individuali e altre forme*						
28.1	Visura storica	€	5,00				
	Visura singoli blocchi informativi:						
28.2	Visura partecipazioni in altre società storica	€	5,00				
29	**ELENCHI**						
	allo sportello						
29.1	Richiesta	€	20,00				
29.1.1	- con solo indirizzo (posizione)	€	0,02				
29.1.2	- con anagrafica impresa o persona (posizione)	€	0,06				
29.1.3,	- elenco esteso (posizione)	€	0,12				
29.1.4	- elenco completo o imprese/persone (posizione)	€	0,16				
	da terminale remoto						
29.2	Richiesta	€	1,00				
29.2.1.	- con solo indirizzo (posizione)	€	0,01				
29.2.2.	- protocollo (posizione)	€	0,02				
29.2.3.	- con anagrafica impresa o persona (posizione)	€	0,03				
29.2.4.	- elenco esteso (posizione)	€	0,06				
29.2.5.	- elenco completo o imprese/persone (posizione)	€	0,08				

Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese

numero voce	Nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto, si applica unicamente il diritto di importo più elevato. Nessun diritto è dovuto per l'eventuale autenticazione di firma. Il diritto di prima iscrizione e di iscrizione successiva è comprensivo del costo della visura spedita.
1, 4	In occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione o di modifica o di deposito atti, la camera di commercio rilascia gratuitamente ad un legale rappresentante dell'impresa una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), un dispositivo di firma digitale e provvede alla certificazione del soggetto al quale il dispositivo è rilasciato.
1	I diritti si applicano a tutti i soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con esclusione delle società semplici costituite ai sensi dell'articolo 2251 ss. del C.C. alle quali si applicano i diritti di cui alla voce 4. Per le cooperative sociali gli importi sono ridotti del 50%. Il diritto si applica anche per l'iscrizione di sedi secondaria ancorchè ubicata in provincia diversa da quella della sede principale e per gli atti di trasferimento di quote di s.r.l.
1	Si applica a tutti gli atti di modificazione non espressamente indicati nella nota di cui al punto 3.
2	Il diritto si applica anche al deposito dei bilanci finali di liquidazione e alle situazioni patrimoniali dei consorzi. Si applica, inoltre, nel caso di deposito dello statuto aggiornato separato dalla iscrizione della relativa delibera di modifica. Per le cooperative sociali l'importo è ridotto del 50%. Il diritto è unico indipendentemente dal fatto che venga depositato, insieme al bilancio, l'elenco dei soci.
3	Il diritto si applica per: - comunicazione di inizio, modifica e cessazione di attività - comunicazione di apertura, modifica e cancellazione di unità locali - cambio di domicilio delle persone in carica - cessioni o affitti d'azienda - trasferimento di sede all'interno dello stesso comune - richieste di rettifica di atti e dati già iscritti
	E' esente dal pagamento del diritto di segreteria l'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e le sue successive modifiche

Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese

	Per le imprese di cui alle leggi: **- 46/90 – Imprese di installazione impianti** **- 122/1992 – Imprese di autoriparazione** **- 82/1994, D.P.R. 274/1997 – Imprese di pulizia** **- 57/2001, D.I. 221/2003 – Imprese di facchinaggio** **il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a € 15,00**
4	**Il diritto si applica anche all'impresa individuale artigiana, già annotata nell'apposita sezione, che chiede l'iscrizione in qualità di impresa agricola o commerciale.** **Si applica, inoltre, all'apertura, modifica o cancellazione di unità locali ancorchè ubicate in provincia diversa da quella della sede principale dell'impresa.** **Per le imprese di cui alle leggi:** **- 46/90 – Imprese di installazione impianti** **- 122/1992 – Imprese di autoriparazione** **- 82/1994, D.P.R. 274/1997 – Imprese di pulizia** **- 57/2001, D.I. 221/2003 – Imprese di facchinaggio** **il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a € 9,00**
6	**Il diritto non è dovuto né per la bollatura e numerazione effettuata presso un notaio, né per la relativa comunicazione al registro delle imprese da parte del notaio**
9.1	**Il diritto per il certificato ordinario si applica anche ai seguenti tipi: iscrizione, iscrizione abbreviata, di deposito, di iscrizione di poteri personali, di non iscrizione, dati REA per i soggetti iscritti solo al REA e certificazione dei gruppi**
9.3, 10.3	**Il certificato storico comprende anche il certificato per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente registro delle ditte, ma non iscritte nel registro delle imprese**
9.4	**Il diritto si applica anche alle attestazioni desunte da archivi non camerali (es. il certificato con dicitura antimafia) e alle annotazioni di dati desunti da archivi camerali non informatizzati**

Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese

14, 15,16, 20, 21, 22, 26, 27, 28	La visura storica viene rilasciata anche per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente registro delle ditte, ma non iscritte nel registro delle imprese
9,11,12, 13, 14, 15, 16	E' esente dal pagamento del diritto di segreteria l'estrazione effettuata per via telematica di visure, modelli di dichiarazione sostitutiva, copie di bilanci e di atti relativi all'impresa della quale il titolare della CNS utilizzata per l'interrogazione telematica è un legale rappresentante. Al titolare della CNS è altresì consentito di accedere gratuitamente per via telematica alla situazione del pagamento del diritto annuale, alla scheda import/export (operatori con l'estero) e allo stato delle pratiche del registro delle imprese relativi all'impresa della quale è un legale rappresentante.
10, 17, 18,19, 20,21, 22, 29.8, 29.9, 29.10, 29.11, 29.12, 34.2	I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite collegamento con il sistema informativo delle camere di commercio e non comprendono i costi del servizio telematico
11, 12, 13, 14, 15, 16, 34.1	I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite sportello telematico attivato dalla camera di commercio della sede o residenza, comprendono i costi del servizio telematico
11.1, 17.1, 23.1	Si intende per *visura ordinaria delle società di capitale* il documento composto da: informazioni dallo statuto, capitale sociale, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, amministratori, sindaci, titolari di altre cariche, trasferimento di ramo d'azienda fusioni/scissioni subentri, attività albi e ruoli, soci e titolari di diritti su quote e azioni
12.1, 18.1, 24.1	Si intende per *visura ordinaria delle società di persone* il documento composto da: informazioni da patti sociali, informazioni patrimoniali, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, soci e titolari di altre cariche, trasferimento di ramo d'azienda fusioni/scissioni subentri, attività albi e ruoli
13.1, 19.1, 25.1	Si intende per *visura ordinaria delle imprese individuali o altre forme* il documento composto da: informazioni costitutive, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, titolari di cariche, trasferimento di ramo d'azienda fusioni/scissioni subentri, attività albi e ruoli

Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese

11, 14, 17, 20, 23, 26	Il diritto si applica ai soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, escluse le società semplici, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo, società tra professionisti, imprese individuali.
11.14, 17.14, 23.14	Si intende per *fascicolo* delle società di capitale il documento composto dalla visura ordinaria, lo statuto vigente, l'ultimo bilancio depositato, le pratiche in istruttoria, le società controllanti, le partecipazioni in altre società.
14.1, 15.1, 16.1, 20.1, 21.1, 22.1, 26.1, 27.1, 28.1	Si intende per *visura storica* il documento composto dalla visura ordinaria e storia delle modifiche .
14.6, 15.5, 20.6, 21.5, 26.6, 27.5	Si intende per *fascicolo storico* il documento composto dal fascicolo e dalla visura della storia delle modifiche e dalla storia dei trasferimenti di quote per le sole società a responsabilità limitata.
12, 15, 18, 21, 24, 27	Il diritto si applica alle società semplici, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo, società tra professionisti.
12.11, 18.11, 24.11	Si intende per *fascicolo* delle società di persone il documento composto dalla visura ordinaria, i patti sociali con le modifiche depositate, le pratiche in istruttoria, le società controllanti, le partecipazioni in altre società.
13, 16, 19, 22, 25, 28	Il diritto si applica alle imprese individuali e ai soggetti iscritti al REA.

Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese

17.18, 18.15, 19.6, 20.7, 21.6, 22.3	Si intende per *modalità antecedenti* le caratteristiche di contenuto informativo e di formato telematico del documento in essere al momento dell'entrata in vigore del decreto di approvazione della presente tabella. Al fine di permettere gli adeguamenti tecnici da parte dei soggetti collegati direttamente al registro informatico, tale modalità è prorogata al 30 settembre 2007, termine oltre il quale tali voci non potranno più essere applicate.
29	Gli importi sono differenziati per le diverse tipologie di elenchi a seconda del contenuto informativo.
31	L'importo per pagina e l'eventuale calcolo dei tributi per la copia conforme si intende per la parte scritturale del testo
31.3	Il diritto è comprensivo del rilascio della copia di un atto estratto dal fascicolo o da archivi microfilmati, nei limiti di 10 pagine, per ogni ulteriore pagina si applica il diritto di 0,10 euro di cui al punto 31.2. Il medesimo diritto è dovuto anche in caso di consultazione di atti su microfilm e simili. La consultazione da parte dell'impresa sul proprio fascicolo è esente da diritti.
33	Il diritto si applica: 1) per il deposito delle delibere di conversione derivanti dall'adozione della procedura semplificata da parte del consiglio di amministrazione, con mera applicazione delle regole matematiche previste dalla normativa; 2) per il deposito delle delibere adottate con procedura ordinaria nel rispetto dei criteri automatici previsti dal regolamento CE 1103/1997 con la metodologia recepita dall'ordinamento italiano con l'articolo 17, commi da 1 e 5 del d.lgv. 24.06.1998, n. 213.
34	I diritti non sono dovuti nel caso la ricerca anagrafica sia seguita dalla richiesta di un certificato, una visura, un fascicolo una copia di atto o bilancio

TABELLA B

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER I REGISTRI, ALBI, RUOLI, ELENCHI E ATTI VARI

		diritto di segreteria				diritto di segreteria	
1.	**REGISTRI, ALBI, RUOLI, ELENCHI**				*terminale remoto*		
1.1.	Domanda di prima iscrizione			7.7.	Visura effetti	€	0,05
1.1.1.	- con modello cartaceo	€	31,00	7.8.	Ricerca anagrafica	€	0,02
1.1.2.	- su supporto informatico	€	21,00	7.9.	Elenco per parametri		
1.1.3.	- con modalità telematica	€	15,00		- Richiesta elenco u.t.	€	52,00
					- costo a posizione estratta	€	0,03
1.2.	Iscrizione di modifica o domanda di deposito						
1.2.1.	- con modello cartaceo	€	10,00	7.10.	Elenco integrale nazionale mensile	€	1.549,00
1.2.2.	- su supporto informatico	€	8,00				
1.2.3.	- con modalità telematica	€	5,00	7.11.	Elenco integrale provinciale mensile		
				7.11.1.	- classe A	€	52,00
1.3.	Iscrizione di cancellazioni	€	-	7.11.2.	- classe B	€	31,00
1.4.	Domande di esame	€	77,00	7.11.3.	- classe C	€	15,00
1.5.	Conferma di iscrizione	€	31,00				
					sportello telematico		
2.	**LICENZE**			7.12.	Visura effetti	€	0,50
2.1.	Domanda di rilascio	€	155,00	7.13.	Ricerca anagrafica	€	0,20
2.2.	Domanda di modifica	€	77,00				
3	**CERTIFICATI E VISURE**			8	**BREVETTI E MARCHI E ALTRI TITOLI**		
	allo sportello				**DI PROPRIETA' INDUSTRIALE**		
3.1.	Certificato ordinario	€	5,00				
3.1.1	Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva	€	5,00	8.1	**BREVETTI E MARCHI, MODELLI DI UTILITA',**		
3.2	Visura ordinaria	€	3,00		**DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI**		
3.3	Visura speciale	€	8,00				
3.4	Certificati d'origine	€	5,00		*allo sportello*		
				8.2.	Domanda di deposito		
	da terminale remoto			8.2.1	con modello cartaceo	€	40,00
3.5	Certificato ordinario	€	2,00				
3.5.1.	Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva	€	2,00	8.3	Visura dati bibliografici e stato di vita	€	3,00
3.5.2.	Visura ordinaria	€	1,00				
				8.4	Deposito di trascrizioni o seguiti		
				8.4.1	con modello cartaceo	€	10,00
4	**ALTRI ATTI**						
4.1	Copia atti			8.5	Copia atti		
4.1.1.	Archivio cartaceo - diritto di richiesta	€	5,00	8.5.1.	Archivio ottico - diritto di richiesta	€	8,00
	+ ogni pagina	€	0,10		+ ogni pagina	€	0,50
4.1.2.	Archivio ottico - diritto di richiesta	€	8,00				
	+ ogni pagina	€	0,50		*da terminale remoto o su supporto informatico*		
4.2.	Vidimazioni, rinnovo licenze	€	10,00	8.6	Domanda di deposito	€	15,00
4.3.	Elenchi semplici			8.7	Visura dati bibliografici e stato di vita	€	1,00
	-diritto di richiesta	€	10,00	8.8	Deposito di trascrizioni o seguiti	€	5,00
	+ per ogni nominativo	€	0,10				
				8.9	Copia atti		
5	**Autenticazione copie atti**	€	3,00	8.9.1	Archivio ottico - diritto di richiesta	€	5,00
					+ ogni pagina	€	0,50
6	**Atti non compresi nei precedenti**	€	3,00				
				8.10	**ALTRI TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE**		
7	**REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI**						
	allo sportello				*allo sportello*		
7.1.	Visura esito ricerca	€	2,00	8.10.1	Domanda di deposito		
7.2.	Certificato esito ricerca	€	5,00	8.10.2	con modello cartaceo	€	35,00
7.3.	Elenco per parametri						
	- richiesta elenco	€	114,00	8.11	Visura dati bibliografici e stato di vita	€	3,00
	- costo a posizione estratta	€	0,09				
				8.12.1	Deposito di trascrizioni o seguiti		
7.4.	Cancellazione	€	8,00	8.12.2	con modello cartaceo	€	10,00
7.5.	Elenco integrale nazionale mensile	€	3.409,00	8.13	Copia atti		
				8.13.1.	Archivio ottico - diritto di richiesta	€	8,00
7.6.	Elenco integrale provinciale mensile				+ ogni pagina	€	0,50
7.6.1.	- classe A	€	114,00				
7.6.2.	- classe B	€	68,00				
7.6.3.	- classe C	€	34,00				

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER I REGISTRI, ALBI, RUOLI, ELENCHI E ATTI VARI

		diritto di segreteria	diritto di segreteria
9	**ALBO COOPERATIVE**		
	Domanda di prima iscrizione		
9.1	su supporto informatico o per via telematica	€ 40,00	
10	**DOMANDA DI ARBITRATO E CONCILIAZIONE**	€ 30,00	
11	**TACHIGRAFO DIGITALE**		
11.1	Autorizzazione centri tecnici		
11.1.1.	prima autorizzazione	€ 370,00	
11.1.2	autorizzazioni successive	€ 260,00	
11.1.3	rinnovo annuale autorizzazione	€ 185,00	
11.2	Carta tachigrafica		
11.2.1	rilascio carta tachigrafica	€ 37,00	
11.2.2	rinnovo carta tachigrafica	€ 37,00	
11.2.3	sostituzione di carta tachigrafica per difetto della stessa	€ -	
11.2.4	sostituzione di carta tachigrafica per altre cause	€ 37,00	

Note sui diritti di segreteria per Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari

numero voce	Nessun diritto è dovuto per l'eventuale autenticazione di firme di chi presenta personalmente la domanda o la denuncia.
1.2	Il diritto si applica alle modifiche che non comportano l'accertamento dei requisiti.
1.1, 1.2, 1.3	Il diritto si applica anche all'albo imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti (d.lgs 3 aprile 2006, n.152)
1.5	Il diritto si applica ai soggetti non iscritti o non annotati al registro delle imprese secondo le modalità stabilite dal Ministro delle Attività produttive. Il diritto si applica anche ai casi di revisione prevista da norme della sussistenza delle condizioni per rimanere iscritti in Albi, Registri ecc.
2.2	Il diritto si applica alle modifiche che comportano l'accertamento dei requisiti.
3.1, 3.5	Il diritto si applica anche per il rilascio delle ricevute, ancorché frazionate, di cui al D.M. 28 dicembre 2006, art. 4, comma 2, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
3.2	Il diritto si applica alle attestazioni desunte da archivi non camerali, o che comportano istruttoria o ricerche esterne.
3.5	Il diritto si applica per ogni ricevuta/nominativo come precisato dal comma 3 dell'art. 4 del D.M. 28 dicembre 2006 del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali.
4.1	Il diritto si applica anche alle copie delle deliberazioni e degli altri atti camerali.
6	Il diritto si applica alle comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 del D.M. 28 dicembre 2006 del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali.
7	La diffusione dei dati dei soggetti protestati contenuti in elenchi tratti dal registro pubblico è subordinata alla verifica nel registro informatico dell'elenco stesso (artt. 12 e 13 del reg. n. 316/2000"negli elenchi deve risultare la data di estrazione. Chiunque pubblica notizie dei protesti è tenuto ad indicare la data alla quale i dati pubblicati sono aggiornati).
7.4	L'importo del diritto è dovuto per ciascun protesto cancellato ed è stabilito e aggiornato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 12.02.1955, n. 77, così come modificato dall'articolo 2 della legge 18.08.2000, n.235. Il diritto si applica anche all'istanze di cancellazione richieste ai sensi del comma 2, dell'articolo 4 della legge 12.02.1955, n. 77, così come modificato dall'articolo 2 della legge 18.08.2000, n. 235. Il diritto si applica anche all'istanze di cancellazione richieste ai sensi del comma 6 bis, dell'articolo 17 della legge 7.03.1996, n. 108 così come modificato dall'articolo 3 della legge 18.08.2000, n. 235.
7.3, 7.5, 7.6, 7.9, 7.10, 7.11	Elenchi estratti ai sensi del comma 5, articolo 12 del D.P.R. 316/2000. L'importo del diritto rimane invariato se gli elenchi sono rilasciati su supporto informatico.
7.5, 7.6, 7.10, 7.11	Il diritto da applicare agli elenchi mensili, se richiesti in abbonamento annuale, è pari a 10 volte l'importo del diritto per l'elenco mensile.
7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11	I diritti si applicano ai soggetti che estraggono dati tramite collegamento con il sistema informatico delle camere di commercio e non comprendono i costi per il servizio telematico.
7.6, 7.11	Gli importi variano in base alla popolazione provinciale: (classe A = oltre 1 mil.) - (classe B = inferiore a 1 mil. Ma superiore a 0,3 mil.) - classe C = inferiore a 0,3 mil.)

8.10	Per altri titoli di proprietà industriali si intendono : - deposito di traduzione di brevetti europei; - nuove varietà vegetali; - certificati complementari di protezione; - certificati complementari per i fitofarmaci; - topografie a semiconduttori; - marchi internazionali. Per tali titoli la domanda di deposito è consentita solo con modello cartaceo
9	Il diritto è comunque dovuto, anche nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto.
10	Tale diritto non è richiesto quando una delle parti sia un consumatore, quando il tentativo di conciliazione sia previsto per legge e quando le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta. L'importo di tale diritto è stabilito ai sensi del decreto ministeriale 22.07.2004, n. 223.

07A07844

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Accesso al fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio delle imprese in difficoltà.

Si comunica che, conformemente a quanto stabilito dalla delibera CIPE n. 22 del 24 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 25 giugno 2007, recante «criteri e modalità di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà», questo Ministero con decreto del 4 luglio 2007, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2007, reg. n. 3 foglio n. 280, ha fissato i criteri e le modalità per l'attuazione del predetto Fondo.

La pubblicazione del provvedimento citato, da intendersi nei termini di cui all'art. 4 del decreto ministeriale medesimo del 4 luglio 2007, ha validità dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Dalla data del presente avviso sono aperti altresì i termini di presentazione delle domande di accesso al predetto fondo.

Il testo integrale del provvedimento è pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico: www.sviluppoeconomico.gov.it/

07A07881

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 223/1991.

Con decreto n. 41444 del 20 luglio 2007 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di diciotto mesi a decorrere dal 19 settembre 2005, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

area delle province di Bologna e Firenze;

imprese impegnate nei lavori di realizzazione della tratta ferroviaria alta velocità Bologna-Firenze tra le progressive dal km 4,884 (piano-RO) al km 83,336 (galleria Vaglia da imbocco sud verso Bologna).

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 41489 del 20 luglio 2007, è stata autorizzata la corresponsione dal 19 settembre 2005 al 18 marzo 2007, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

Con decreto n. 41445 del 20 luglio 2007 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di diciotto mesi, a decorrere dal 30 maggio 2006, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

area della provincia di Bologna;

imprese impegnate nei lavori di penetrazione urbana della linea di alta velocità tra Bologna-S. Ruffillo e la stazione F.S. di Bologna - lotto 5 - della tratta Bologna-Firenze del sistema di alta velocità Milano-Napoli.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 41490 del 20 luglio 2007 è stata autorizzata la corresponsione dal 30 maggio 2006 al 29 novembre 2007, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

Con decreto n. 41446 del 20 luglio 2007 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 10 marzo 2006, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

area del comune di Napoli;

imprese impegnate nei lavori inerenti la realizzazione del progetto linea alta velocità Milano-Napoli, tratta Roma-Napoli, IV sottotratta variante di Caivano - II lotto - nodo di Napoli - C.D.C. 6001.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 41491 del 20 luglio 2007 e stata autorizzata la corresponsione dal 10 marzo 2006 al 9 giugno 2008, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

07A07835

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Riattivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa per la società cooperativa «Cooperativa provinciale Edil Acli 80 a r.l.», in Gorizia, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2023 d.d. 24 agosto 2007, la Giunta regionale ha disposto la riattivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa provinciale Edil Acli 80 a r.l.» già con sede in Gorizia, nominando quale commissario liquidatore il dott. Gianfranco Lugnani, con studio in Cormons, via Torino n. 1.

07A07860

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «ARTIS (Animazione Ricreativa Turistica Informativa di Servizi) società cooperativa a r.l.», in Tolmezzo, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2026 d.d. 24 agosto 2007, la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2554-*terdecies* del codice civile, della società cooperativa «ARTIS (Animazione Ricreativa Turistica Informativa di Servizi) società cooperativa a r.l.» con sede in Tolmezzo, costituita addì 13 gennaio 1996, per rogito notaio Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Nazzarena De Pauli, con studio in Udine, via Pradamano n. 4/a.

07A07861

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nuovo Millennio società cooperativa», in Cervignano del Friuli, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2024 d.d. 24 agosto 2007, la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2554-*terdecies* del codice civile, della società cooperativa «Nuovo Millennio società cooperativa» con sede in Cervignano del Friuli, costituita addì 19 maggio 2000, per rogito notaio dott. Giancarlo Suitner di Cervignano del Friuli ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Bonfini, con studio in Udine, via De Rubeis n. 19.

07A07862

Scioglimento della società cooperativa «Green Team - società cooperativa», in Tarcento, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2025 d.d. 24 agosto 2007, la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, della società cooperativa «Green Team - società cooperativa» con sede in Tarcento, costituita addì 18 luglio 2001, per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Daniele Tosolini, con studio in Udine, viale Duodo n. 34.

07A07863

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-211) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00